



Area: Funzioni Fondamentali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ecologia e Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: Rifiuti e Cave
Ufficio: Uff. Ecologia e Cave

DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto n. 78 del 03/04/2017
Protocollo n. 28514 del 03/04/2017

Treviso, 03/04/2017

Oggetto: ALUPHOENIX SRL
IMPIANTO FUSIONE E LEGA METALLI NON FERROSI, CON REC., CAP>50 T/G
COM:RIESE PIO X - INT:LORIA
VIA VINCA AIA E VARIANTE URB ARTT23, 29 SEXIES, 10C2 DLGS152/2006 -
ART11 LR 4/2016.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che:

- con Decreto provinciale n. 14/2016, emesso in data 11/07/2016 Protocollo 58763/2016/2, il progetto in oggetto è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 20 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.;
- in data 9/08/2016 (prot. Prov. n. 68239 del 9/08/2016) la ditta ALUPHOENIX S.r.l., con sede legale a Galliera Veneta (PD) ha chiesto l'attivazione della procedura per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale con variante urbanistica, ai sensi dell'art. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. 4/2016 e s.m.i. relativamente al progetto di "Impianto fusione e lega metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, capacità superiore alle 50 t/giorno" in comune di Riese Pio X (TV) e con comune interessato Loria (TV);
- il progetto è riferibile alla rete natura 2000 (zone SIC e ZPS) e, pertanto, la valutazione di incidenza (VinCA) è ricompresa, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del DPR 357 dell'8/09/1997, nell'ambito della procedura di VIA;
- l'impianto in progetto rientra all'attività punto 2.5 b) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e, pertanto, è soggetto al rilascio dell'AIA ai sensi dell'art. 29-sexies;
- l'art. 29 quater, comma 11, del D.Lgs. 152/2006 dispone che l'AIA,





Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 55, Legge n. 56/2014;

Richiamato, per quanto compatibile, il D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come risulta dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che non è richiesto il parere contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Vista l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti;

DECRETA

Art. 1 - Di emanare, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. 4/2016, il presente provvedimento di valutazione dell'impatto e di incidenza ambientale, con contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) nonché della variante urbanistica relativa al progetto denominato "Impianto fusione e lega metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, capacità superiore alle 50 t/giorno" sito a Riese Pio X (TV), con comune interessato Loria (TV), a seguito dell'istanza ai sensi degli artt. 10, comma 2, 23 e 29 sexies del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. 4/2016, presentata dalla ditta ALUPHOENIX S.r.l., con sede legale a Galliera Veneta (PD), acquisito in data 09/08/2016 (prot. Prov. n. 68239 del 09/08/2016), con i limiti e le prescrizioni riportate in premessa, nelle "CONCLUSIONI" del parere del comitato Provinciale VIA e nella relazione istruttoria dei responsabili degli uffici provinciali competenti, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2 - L'AIA ha validità 10 anni; il rinnovo dell'autorizzazione verrà attivato dalla scrivente Amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 29 octies del D.Lgs. 152/2006.

Art. 3 - Ai sensi dell'articolo 29 decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 il gestore, con la comunicazione di messa in esercizio, deve comunicare a quest'Amministrazione e al Dipartimento ARPAV di Treviso l'adozione dei contenuti dell'AIA e, in particolare, del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Art. 4 - L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento e qualora non fosse efficace il titolo di disponibilità dell'area sulla quale insiste l'impianto. L'eventuale disdetta inviata dal locatore almeno sei mesi prima della scadenza del contratto deve essere trasmessa anche alla Provincia di Treviso.

Art. 5 - Il presente provvedimento costituisce autorizzazione alla





realizzazione e all'esercizio dell'impianto di recupero dei rifiuti nel suo complesso, fatte salve eventuali prescrizioni e/o modifiche da apportare a seguito delle risultanze del collaudo funzionale.

Art. 6 - Per la realizzazione dell'impianto di gestione delle acque di dilavamento meteorico devono essere ottenuti i necessari titoli edilizi.

Art. 7 - L'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto deve essere comunicato a questa Amministrazione e al Comune entro dodici mesi dalla data del presente provvedimento e la messa in esercizio entro trentasei mesi dall'inizio dei lavori. Nel caso tali termini non venissero rispettati, il presente provvedimento decade automaticamente, salvo proroga accordata su motivata istanza della Ditta.

Nel caso in cui sia concessa proroga dei termini di cui sopra, il progetto deve comunque essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, salvo proroga, così come previsto dall'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006.

Art. 8 - L'avvio dell'impianto in conformità al presente provvedimento deve essere preceduto dall'invio da parte della Ditta di una comunicazione, recante in allegato:

- a) la dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, comprensiva anche del certificato di regolare esecuzione dell'impianto di gestione delle acque di dilavamento meteorico;
- b) gli estremi dei titoli abilitativi edilizi riguardanti l'impianto e del certificato di agibilità, rilasciati dal Comune di Riese Pio X;
- c) il certificato di collaudo funzionale delle opere relative agli stoccaggi, che devono essere collaudate prima dell'avvio dell'impianto, come previsto dal comma 6 dell'art.25 della L.R. 3/2000;
- d) le garanzie finanziarie di cui all'art. 10;
- e) la data di avvio effettivo dell'impianto in conformità al presente provvedimento, individuata considerando i tempi di restituzione per accettazione delle garanzie finanziarie e di espressione del nulla osta sul Piano di Gestione Operativo (PGO);
- f) la nomina del tecnico responsabile della gestione dell'impianto accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;
- g) la nomina del collaudatore dell'impianto, ai fini di quanto previsto all'art. 9 del presente provvedimento, accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;
- h) il Piano di Gestione Operativo (PGO) integrato e modificato secondo le procedure gestionali di tracciabilità di cui al punto 17 del paragrafo E.5.2 della relazione inerente l'AIA allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
- i) l'avvio dell'impianto realizzato in conformità al presente provvedimento è comunque subordinato all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione, nonché del parere favorevole sul PGO, redatto secondo quanto stabilito alla lettera h).

Art. 9 - Entro 180 giorni dall'avvio dell'impianto, realizzato in conformità al presente provvedimento, deve essere presentato da parte della Ditta il collaudo funzionale dell'impianto, con i contenuti di cui



al comma 8 dell'art. 25 della L.R. 3/2000, che deve certificare, tra le altre cose, il rispetto dei limiti sul rumore, mediante l'effettuazione di un'apposita campagna di rilievo fonometrico, svolta in fase di lavorazione dell'impianto a pieno regime, per la valutazione dei valori di emissione e immissione sia assoluti che differenziali, nel rispetto della normativa vigente sul rumore. La Provincia si riserva di modificare l'autorizzazione all'esercizio a seguito degli esiti del collaudo funzionale.

Art. 10 - La ditta deve presentare, con la comunicazione di avvio impianto, le seguenti garanzie finanziarie:

1. polizza R.C. Inquinamento con massimale assicurato di almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), ridotto in forza della certificazione ISO 14.000 a Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00), valida per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione. Nel caso di rateizzazione annuale, nel contratto deve essere previsto che, in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. o PEC almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente; le parti si obbligano in caso di disdetta ed entro il termine sopraindicato, a inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata A.R. o PEC;
2. fidejussione assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 175.000 (centosettantacinquemila/00), ridotto in forza della certificazione ISO 14.000 a Euro 105.000,00 (centocinquemila/00).

Art. 11 - La fidejussione e il fidejussore devono possedere i requisiti previsti dall'Allegato A alla DGRV n. 2721/2014. L'importo deve essere immediatamente escutibile da questa Amministrazione su semplice richiesta scritta. La fidejussione deve essere redatta in conformità al contratto tipo di cui all'Allegato B alla DGRV n. 2721/2014.

Art. 12 - L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

Art. 13 - Entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio, la ditta deve trasmettere la certificazione UNI EN ISO 14001 per l'impianto oggetto del presente provvedimento. Qualora la ditta non ottenga la certificazione, entro i 30 giorni successivi deve trasmettere alla Provincia di Treviso nuove garanzie finanziarie o appendici con gli importi di cui all'art. 10, adeguati ai sensi della DGRV n. 2721/2014, rispettivamente a 3.000.000,00 (tremilioni/00) di Euro per la polizza R.C. Inquinamento e a 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) di Euro per la fidejussione assicurativa o bancaria.

Art. 14 - In caso di mancato rinnovo della certificazione ai sensi della norma ISO 14:001, la ditta deve darne tempestiva comunicazione alla scrivente Amministrazione e adeguare di conseguenza le garanzie finanziarie già prestate secondo la norma regionale vigente entro 30 giorni dalla scadenza della certificazione stessa.

Art. 15 - Il presente provvedimento è trasmesso alla Ditta, all'ARPAV -





PROVINCIA DI TREVISO

Dipartimento provinciale di Treviso, alla Regione Veneto e ai Comuni di Riese Pio X e Loria (TV).

Art. 16 - Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio.

IL PRESIDENTE
MARCON STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai
sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e
s.m.i.)

